



COMUNE DI CASALGRANDE
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E
SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA
CAVA DI GHIAIA E SABBIA "SAN LORENZO 2"**
(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)

L'anno duemila....., il mese di il giorno in
..... fra i sottoscritti:

Il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande (RE) alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" Arch. Giuliano Barbieri nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968 (C.F. BRBGLN68L01I462R);

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n.5;

PREMESSO che:

- la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A ha presentato richiesta di rilascio di "Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2" e relativa sistemazione finale naturalistica" allo SUAP del Comune, in data 16/10/2014 con prot.n.16743, 16780, 16781, 16782, 16784, 16785, 16802;
- contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dell'area ai sensi dell'art.11 della LR n.17/1991 e s.m.i. e la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR n. 9/1999 e s.m.i;
- all'interno della procedura di Valutazione Impatto Ambientale V.I.A, è stato espresso parere favorevole n.250 del 08/01/2015 da parte della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE) della Provincia di Reggio Emilia;
- con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015 "Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e

sabbia denominata San Lorenzo 2", si è conclusa positivamente la procedura di VIA;

- in relazione alle richieste di integrazioni sulla modalità di sistemazione formulate dal Comune in data 11/06/2015 prot.n.10581 e in data 06/07/2015 prot.n.12063, sono state trasmesse le risposte definitive in data 07/07/2015 prot.n.12108 e 17/08/2015 prot.n.14363;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Casalgrande con atto n.72 del 09/11/2004, ha rilasciato alla Società Cooperativa Muratori Reggiolo l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "San Lorenzo" con escavazione da piano campagna fino a -10 metri da piano campagna, sulla medesima area della cava "San Lorenzo 2", per la quale ora si prevede il completamento delle potenzialità estrattive con approfondimento da -10 a -20 metri dal piano campagna;
- il 24/10/2011 la CMR INDUSTRIALE S.r.l. subentrò alla Cooperativa Muratori Reggiolo S.c. con atto del Notaio Dott. Gianluigi Martini (rep.n.127041, raccolta n.22260) attraverso il quale si procedette al conferimento del ramo d'azienda inerente l'attività di estrazione e lavorazione e vendita di inerti;
- in data 21/02/2012, il consiglio di Amministrazione con delibera di Repertorio n.127509 Raccolta n.22520, approvò la trasformazione da Società a Responsabilità Limitata S.r.l. a Società per Azioni S.p.A. dotandosi di nuovo statuto;
- in data 18/12/2013 tramite atto notarile rep.n.44227, racc.n.13834 redatto da Notaio Antonio Caranci, la CMR INDUSTRIALE S.p.A ha cambiato la propria denominazione in EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. dal giorno 02/01/2014, lasciando invariato il soggetto giuridico; pertanto tutte le autorizzazioni vigenti, quelle ancora in fase d'istruttoria, concessioni, diritti, oneri, ecc. si intendono in capo a EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.;
- in data 18/12/2013 l'Assemblea Straordinaria della Società, ha deliberato la variazione della denominazione da "CMR INDUSTRIALE S.p.A." (precedentemente CMR s.c.) in "EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A." con effetto dal 02/01/2014, mantenendo invariata la Ragione Sociale, espletando tutte le formalità di pubblicazione sul Registro delle Imprese di Reggio Emilia;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo comunale n.19, nelle zone denominate "Zone per attività estrattive esistenti (ZEe)", e più precisamente nella sottozona n.16 di cui è parte, del vigente P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;
- la presente area di cava è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al foglio n.17 mappali n.15-159, di proprietà della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. con sede legale in Via A. Volta n.5 in Reggio Emilia;

PREMESSO inoltre che:

- con deliberazione consigliere n.10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano Comunale delle Attività Estrattive;

- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

RICHIAMATA:

- la precedente Convezione attuativa con repertorio n.8244 del 08/11/2004, relativamente alla Cava San Lorenzo (escavazione da piano campagna a -10 metri);

VISTO che:

- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione (completamento dell'escavazioni sino a -20 m da p.c. ed annesso ripristino ambientale) che integra e sostituisce integralmente la precedente con repertorio n.8244 del 08/11/2004;

VISTO INOLTRE che:

- deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2", per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");
- detti elaborati di progetto "*Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S*" (presentati in data 16/10/2014 con prot. n.16743, 16780, 16781, 16782, 16784, 16785, 16802 e successivamente integrati in data 10/07/2015 prot.n.12401 e 17/08/2015 prot.n.14363), suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così definitivamente costituiti:
 - 1) Relazione Tecnica di Progetto;
 - 2) TAV. A1 – Corografia e organizzazione di cantiere;
 - 3) TAV. A2 – Piano particellare;
 - 4) TAV. A3 – Inquadramento pianificatorio;
 - 5) TAV. B1 – Geologia geomorfologia e stratigrafia;
 - 6) TAV. B2 – Idrografia superficiale e sotterranea;
 - 7) TAV. B3 – Uso reale del suolo;
 - 8) TAV. B4 – Biologia (ecosistemi);
 - 9) TAV. B5 – Delimitazione bacino visuale;
 - 10) TAV. B6 – Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici;
 - 11) TAV. B7 – Infrastrutturazione territoriale e tecnologica;
 - 12) TAV. C1 – Stato attuale planimetria e sezioni;
 - 13) TAV. C2 – Piano di coltivazione planimetria;
 - 14) TAV. C2 bis – Piano di coltivazione planimetria e sezione (Escavazione in deroga);
 - 15) TAV. C3 – Piano di coltivazione sezioni;
 - 16) TAV. C4 – Progetto di sistemazione finale planimetria;
 - 17) TAV. C5 – Progetto di sistemazione finale sezioni;

18) Certificato di Iscrizione della Società alla Camera di Commercio, Visure Catastali;

19) Proposta di Convenzione;

RICHIAMATO:

- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;
- l'atto di consiglio comunale n.83 dell'8/11/2012 con il quale è stato approvato l'accordo quadro, ai sensi dell'art.10-11 legge n.241/90 s.m.i e art.24 LR n.7/2004 s.m.i, per l'attuazione dei PCA di coordinamento attuativo P.C.A di iniziativa privata (ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone n.1-2-3 di P.A.E vigente). Il presente atto è stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Società Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE) e la Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007. Il citato Atto di accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art.24 della L.R. n.7/2004;

RICHIAMATI INTEGRALMENTE:

- tutti i pareri, di natura ambientale contenuti nella procedura di V.I.A approvata con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015, in cui si intendono rilasciati il Nulla-Osta Archeologico, il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta acustico;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso nella seduta del 08/01/2015 con proprio atto n.250 della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività estrattive CTIAE in merito all'esame del progetto di coltivazione e sistemazione di cui all'oggetto (ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.17/91 e s.m.i.);

RICHIAMATO INOLTRE:

- gli impegni relativi all'Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora Emiliana Conglomerati S.p.A. e Calcestruzzi Corradini S.p.A in data 20/12/2012 presso il segretario comunale Dott. Gregorio Martino. Gli impegni assunti in tale atto si considerano (parte integrante del presente atto). Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;

- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.C.S. della cava denominata "*San Lorenzo 2*", per l'approfondimento degli scavi da -10 a -20 m da piano campagna e relativa sistemazione ambientale. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale.

TITOLO I°

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DELLA CAVA "SAN LORENZO 2"

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di **45.701 m²**, dichiarata corrispondente alla superficie catastale dei mappali citati, presenta una superficie utile di scavo (da -10 m a fondo cava) di **32.081 m²**, derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto derivanti dall'art.104 del DPR n.128/59 relativamente alle deroghe delle distanze degli scavi dall'acquedotto di IREN sulla porzione Nord Ovest.

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. n.70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di **289.633 m³** così come indicato dagli atti di progetto in caso di ottenimento della deroga al D.P.R. n.128/59 art.104 e di **282.043 m³** senza deroga.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art.28. Al quantitativo così definito del materiale estratto verrà applicata la corrispondente vigente tariffa regionale, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo Art.18.

La durata complessiva dell'intervento di coltivazione e sistemazione, dal momento del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione estrattiva in oggetto, è pari a 5 anni comprensivi delle opere di verde.

Art. 3 – PROFONDITA' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di -20 metri, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito in occasione della formazione del primo P.C.S. con scavo limitato a -10 metri.

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Per quanto la cava San Lorenzo sia già in essere, anche se inattiva, preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;
- provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9 e 10 delle NTA di P.A.E vigente:

- pozzi piezometrici di cui al successivo art. 29;
- eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente;
- punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls, dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietà e Società esercente;
- progettista;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;

- responsabile di cava e recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi e scadenza dell'atto autorizzativo;
- estremi e scadenza della convenzione attuativa.

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso ciascuna cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- Convenzione attuativa sottoscritta;
- Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale approvato;
- Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente.

Art. 9 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB (A) in periodo notturno.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche si rimanda ai contenuti del "Nulla-Osta Acustico" ai sensi dell'art.8 c.4 della Legge n.447/95 s.m.i., rilasciato dal Comune di Casalgrande, come Allegato 4 parte integrante della Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015 "*Parere positivo su procedura di V.I.A del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata San Lorenzo 2*".

Art. 10 – LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) la profondità massima raggiungibile è pari a -20,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;
- c) conformemente a quanto stabilito dagli artt.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto.

- all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
 - e) l'installazione, a spese della Società, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). In ogni caso il Comune potrà richiedere, l'aumento sia del numero dei piezometri sia delle frequenze di letture, motivando oggettivamente la domanda;
 - f) in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;
 - g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
 - h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;
 - i) gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel "Nulla-Osta Acustico" citato all'art.9 della presente.
 - j) porre in essere tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cantiere e sua accessibilità;

Art. 11 – VIABILITA'

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) Prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile la dispersione di polveri;
- b) Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;
- c) Sia effettuata la bagnatura delle piste almeno una (1) volta ogni 4 ore per il periodo più secco;

Art. 12 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 13 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive CTIAE della provincia di Reggio Emilia, dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI – REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e forestali (ora S.T.B.) e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente),

nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante. Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Società dovrà trasmettere al Servizio Tecnico dei Bacini Enza e Sinistra Secchia e all'AUSL di Scandiano, copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 16 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CAVA
Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i. e delle Norme Tecniche del P.A.E comunale vigente, **l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio alla Società della medesima.**

Art. 17 – PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di prorogare l'autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, così come prevista all'art.15, comma 2 della L.R. n.17/91 s.m.i., la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione concesse dal Comune, non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 18 – TARIFFE

La Società si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla D.G.R. n.2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2 comma dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R. citata.

Art. 19 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n.17/91, la Società dovrà presentare idonea garanzia complessivamente di € **1.612.421,38**, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, I.V.A compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere, con le prescrizioni appresso specificate.

- a) l'ammontare della 1° Fidejussione bancaria o assicurativa (di primo istituto) è stabilito nella misura di **€uro 1.507.051,62** di cui €uro 1.433.037,11 per opere di sistemazione morfologica (€uro 1.174.620,58 + I.V.A) e €uro 74.014,51 per la realizzazione dell'impianto agro-vegetazionale (€uro 60.667,63 + I.V.A);
- b) l'ammontare della 2° Fidejussione bancaria o assicurativa (di primo istituto), relativa alla sola manutenzione dell'impianto agro-vegetazionale realizzato, è definito nel successivo articolo;

- c) Il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

- d) Entro il termine massimo di 15 giorni ~~Quindici giorni~~ prima della data di scadenza della fidejussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fidejussione ~~rilasciata da altro istituto~~ adeguatamente rivalutata ai sensi della lett. c) che precede;
- e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art.16 della vigente L.R. n.17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art.21 lett. b);
- f) La Società si obbliga a far inserire nelle *“CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE”* del contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune. Con tale clausola, opportunamente esplicitata nelle *“CONDIZIONI PARTICOLARI”* del contratto fidejussorio, l'Istituto garante, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, darà e prenderà atto che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza prestata, in seguito all'inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle richiesta dell'assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. Il pagamento dovrà avvenire dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. ~~nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune. Entro tale limite di importo garantito, il garante si impegna a pagare senz'altro e senza condizioni, a prima semplice richiesta scritta del Comune ed entro 30 giorni dal ricevimento, quanto richiesto a mezzo PEC/raccomandata AR, nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito garantito, e rinunciando fin d'ora a ogni eccezione, fondate sulla validità dell'obbligazione garantita e in genere sul rapporto fra il Comune e il debitore principale. La presente, prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C., e in deroga all'art.1957 del C.C., s'intende valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte(senza attendere la sistemazione giudiziaria), e per la sua~~

~~estinzione o riduzione dovrà esserci fornita espressa dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Casalgrande;~~

- g) All'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art.47 delle NTA di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria;

Art. 20 – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare idonea Fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di **€uro 105.435,77** (€uro 86.422,76 + I.V.A); tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art.19.

Art. 21 – SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'istituto o dalla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.**
- c) la Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.
- d) lo svincolo della fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di

istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 22 – LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 23 – OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE. DANNI

La Società, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Ai fini del contenimento degli impatti connessi all'eventuale entrata di camion con trasporto di materiali di provenienza esterna necessari al ritombamento in progetto, è necessario strutturare l'accesso dalla viabilità provvisoria privata al servizio della contigua Cava di ghiaia denominata "Valentini", a sua volta direttamente connessa vicina alla S.P. n.51. Prima dell'inizio dei lavori di approfondimento della cava in oggetto, dovrà pervenire a questa amministrazione l'atto di assenso da parte della proprietà della strada di servizio citata, all'utilizzo per i mezzi destinati al ritombamento nella cava San Lorenzo.

Art. 24 – SISTEMAZIONE AREE

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, (interventi approvati nel Piano di Coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2") la Società esercente dovrà presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle terre utilizzate per rivestire ed impermeabilizzare le sponde ed il fondo del bacino, prima di procedere al ritombamento con materiali di provenienza esterna ai sensi del D.M. n.161/2012 e della Legge n.98/2013 art.41bis o con limi di frantoio.

Tutte le aree coinvolte nel P.C.S della Cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2", oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 – REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n.634 e dell'art.10 Allegato A dello stesso D.P.R n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 26 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 – MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento del canone di cui al precedente art. 18 alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 s.m.i) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 28 – MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato; tale Relazione dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e/o di recupero ed in particolare dovrà aggiornare l'Amministrazione comunale in merito ai termini di scadenza delle garanzie di cui ai precedenti artt. 19, 20 e 21 che precedono anche al fine di bilanciare l'importo della fidejussione tra adeguamenti annui ISTAT ed i lavori eseguiti. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicate le quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti, oltre che il Cap. n.19 di P.A.E vigente; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo, e considerazioni sui risultati relativi a rumore, polverosità, emissioni in atmosfera, flussi di traffico in corrispondenza alle stazioni **A2** e **TR2** nei pressi dell'impianto di lavorazione di via Reverberi, come definito dal Rapporto sull'Impatto Ambientale di cui alla V.I.A approvata;
- inoltro all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*").

La Relazione annuale dovrà inoltre contenere le seguenti elaborazioni:

- valutazione della stabilità dei fronti di scavo, in relazione all'avanzamento degli scavi stessi a seguito della coltivazione da -10 a -20 m da p.c.;

- report sull'esecuzione dello strato impermeabile "barriera geologica" sul fondo cava e sulle annesse scarpate finali di scavo;
- relazione sull'utilizzo dei materiali di ritombamento, in riferimento alla normativa vigente in materia ed alle prescrizioni richieste nella V.I.A;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel rapporto ambientale sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 29 – PIEZOMETRI

La Società assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle escavazioni e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava ed almeno 2 anni dopo l'atto di collaudo della cava.

Il piezometro con funzione di bianco deve essere individuato al di fuori dell'area di escavazione, a monte o a valle dell'area di scavo. Attraverso i piezometri, la Società dovrà eseguire un programma di monitoraggio delle acque sotterranee, come definito dal "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014. I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

Poichè il piezometro di monte (P15 secondo il citato Programma) ricade all'interno della "Cava Valentini" della società Calcestruzzi Corradini S.p.A, dovrà essere garantito il monitoraggio di questo piezometro, funzionale anche alla cava San Lorenzo 2, indipendentemente dall'eventuale inattività della "Cava Valentini".

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV° **CONDIZIONI PARTICOLARI**

Art. 31 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 32 – VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E.

Qualsiasi altra variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla vigente L.R. n.17/1991 agli Artt.11, 12, 13 e 14.

Art. 33 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art. 34 – DEROGHE ex ART. 104 DPR n.128/59

L'escavazione delle aree di rispetto di cui all'art.104 del D.P.R. n.128/59 è condizionata all'avvenuto rilascio di specifico decreto Provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.11 della L.R. n.17/91 s.m.i. anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Società non può avanzare richiesta in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

Art. 35 – SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, con riferimento alle procedure e specifiche del D.M. n.161/2012 e della Legge n.98 del 09/08/2013.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi. Al fine di garantire il controllo della qualità del materiale di ritombamento di provenienza esterna, la Società si obbliga a comunicare al competente Corpo Forestale dello Stato e per conoscenza al Comune, con adeguato anticipo prima del conferimento, la qualità, quantità e provenienza del materiale in oggetto.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 36 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 12 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 37 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 38 – LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all'art.10 e 14 della presente convenzione.

Art. 39 – EVENTUALE PESATURE INERTI

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti si utilizzerà la pesa già presente e funzionante nel frantoio al servizio della Società citata.

Art. 40 – SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiale diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata ala Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale

consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area do cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale dell'area.

Art. 41 – RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli impartiti al titolare, al Direttore dei lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale presente. Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto solo emersi in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai Progetti di Coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. In relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 – RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 43 – CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 44 – SANZIONI

Si applicano le disposizioni della L.R. n.17/1991 e s.m.i. Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle

sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonchè agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Letto e sottoscritto.

Casalgrande li _____

Per il Comune di Casalgrande RE
Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale"
(Arch. Giuliano Barbieri)

Per la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Il Presidente
(Monti Marco)

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n.46

ASSICURAZIONE CAUZIONI

AGENZIA BOLOGNA GERENZA

CODICE

NUMERO DI POLIZZA

NUMERO DI
VARIAZIONE

SUB
AGENZIA

499

BOZZA

052

CONTRAENTE EMILIANA CONGLOMERATI SPA

CODICE FISCALE: 02503180354

PARTITA IVA: 02503180354

DOMICILIO VIA A.VOLTA 5 - 42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE	FRAZIONAMENTO PROROGA				
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	UNICO	ANNUALI				
SOSTITUISCE LE POLIZZE												IMPORTO CAUZIONE					
IN PARTE	PAGATO AL		COASSICURAZIONE			NS. DELEGA		NS. QUOTA		COD. DEL.		N. POLIZZA DELEGATARIA		105.435,77			
2.560,00												640,00		400,00		TOTALE PRIMA RATA EURO	
853,33												213,33		133,34		3.600,00	
TAC. RINNOVO												RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI												Agenzia		Agenzia			
SI												Ramo		Ramo			
si/no												N. Polizza		N. Polizza			
si/no												N. Polizza		N. Polizza			

LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (in seguito denominata Società), domiciliata in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in seguito alla richiesta presentata dalla Ditta Emiliana Conglomerati SpA (l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato Contraente), domiciliata in Via A. Volta n.5 - 42123 Reggio Emilia, (C.F.e P.Iva 02503180354), mediante la seguente polizza fideiussoria ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, costituisce, sino alla concorrenza di €105.435,77 (Euro centocinquemilaquattrocentotrentacinque/77), la cauzione, a garanzia della manutenzione del verde, che la Contraente è tenuta a prestare al Comune di Casagrande (la persona fisica o giuridica a favore della quale è prestata l'assicurazione, in seguito denominata Assicurato), domiciliata in Piazza dei Martiri 1 Casagrande (RE) in dipendenza della Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2" stipulata in data _____ (in seguito denominata semplicemente Contratto), che forma parte integrante della presente polizza fideiussoria ancorché alla stessa non materialmente allegata.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 5, mesi / _____, giorni / _____, e cioè dal gg/mm/2015 al gg/mm/2020, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1) in deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito all' inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
- Art.2) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il mancato pagamento dei supplementi di premio dovuto dal Contraente non può essere opposto all'Assicurato. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista.
- Art.3) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, fermo restando quanto espressamente previsto dall'art. 22 del Contratto (che qui si intende interamente e specificatamente richiamato), lo svincolo della presente polizza avverrà ai sensi dell'art. 21 del Contratto (anch'esso, qui interamente e specificatamente richiamato) e, pertanto, nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte dell'Assicurato difformità rispetto agli atti di progetto, l'Assicurato concederà al Contraente un termine di 120 giorni per la regolarizzazione ed, in tal caso, la Società provvederà a prolungare, per un periodo uguale a quello concesso, la durata della presente garanzia fideiussoria; trascorso il termine concesso, l'Assicurato potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti. Pertanto, in tale eventualità, e fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" dell'Assicurato non abbia autorizzato lo svincolo della presente fideiussione, la Società accetta incondizionatamente di versare all'Assicurato una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa alla Società con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Assicurato.
- Art.4) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, ai sensi di quanto espressamente previsto dalla lettera g) dell'art. 19 del Contratto, l'importo garantito con la presente polizza fideiussoria, previo espresso benestare scritto dell'Assicurato, potrà ridursi all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di P.A.E. vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale.

Polizza a due facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in Bologna il _____

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore) _____



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione - La presente polizza fideiussoria è prestata dalla Società a favore dell'Assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al Contratto.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al Contratto cui si riferisce la presente polizza fideiussoria.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio di perfezionamento non è pagato.

Art. 4 - Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del Contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il Contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5, e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, per i periodi e nella misura indicati nella tabella di «liquidazione del premio».

Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

- a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato; oppure

- b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 - Mancato e ritardato pagamento dei supplementi di premio - Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro quindici giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi riconosce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 - Sostituzione della polizza con garanzia reale - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 - Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla polizza stessa.

Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società solo dopo l'escussione del debitore principale da parte dell'Assicurato.

In particolare, la Società provvederà al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) presentazione di una documentazione provante che le azioni esecutive esperite nei confronti del Contraente - in via immobiliare, sia immobiliare - non hanno consentito l'integrale recupero del credito dell'Assicurato;

ovvero

- b) ammissione del credito dell'Assicurato nell'eventuale procedura fallimentare o in altra procedura concorsuale a carico del Contraente. L'Assicurato dovrà tenere informata la Società di tutti gli stadi delle procedure di cui trattasi e seguire le direttive che eventualmente gli venissero impartite dalla Società medesima.

L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l'Assicurato - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di Contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 - Diritto di surrogazione - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza fideiussoria, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunemente versate in dipendenza della presente polizza. La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le preli le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il Contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 - Successori ed aventi causa del Contraente - Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per se, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza, ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta dalla parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

Art. 16 - Liberazione dalla garanzia / Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la

Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Società stessa, mediante versamento presso Banca Reale, corrente in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, nr. 101, di somme o deposito di titoli di gradimento della Società e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente con la Società, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione;

- b) protesti a carico del Contraente, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;

- c) liquidazione, trasformazione del Contraente o di un suo ramo, variazione della sua compagine societaria, senza la preventiva approvazione della Società;

- d) peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente o dei suoi Coobbligati;

- e) ritardo e/o sospensione nell'esecuzione dell'intervento/servizio quando il ritardo o la sospensione superino mesi 4;

- f) violazioni degli obblighi previsti sul Contratto garantito;

- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancato pagamento degli oneri fiscali;

- h) qualunque inadempimento, da parte del Contraente, degli obblighi di cui all'art. 17 che segue ovvero qualunque informazione che, desumibile dalla documentazione fornita dal Contraente ai sensi dell'art. 17 che segue, arrechi (o possa arrecare) pregiudizio alla Società in ordine al regolare svincolo della presente polizza fideiussoria;

- i) ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;

- l) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.

Le somme e/o i titoli depositati presso Banca Reale e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria ed in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso ed, eventualmente ai suoi Coobbligati, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento all'Assicurato della somma garantita, senza che il Contraente e/o i suoi coobbligati possano sollevare eccezioni in merito.

Il presente articolo e quello che segue hanno valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dalla Società all'Assicurato.

Art. 17 - Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società - Il Contraente è tenuto ad inviare e/o comunicare alla Società:

- i) entro e non oltre 60 giorni dal perfezionamento della presente polizza fideiussoria, copia del Progetto di Coltivazione (completo dei suoi allegati) e Sistemazione ambientale approvato, espressamente richiamato all'art. 8 del Contratto (che qui si intende integralmente richiamato);
- ii) entro il 30 dicembre di ogni anno di durata del Contratto, e fino allo svincolo della presente polizza fideiussoria, la copia della Relazione annuale (completa dei suoi allegati) espressamente richiamata all'art. 28 del Contratto (che qui si intende interamente richiamato) ed inviata all'Assicurato entro il 30 novembre;

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

ASSICURAZIONE CAUZIONI

iii) entro 15 giorni dal suo ricevimento, copia di ogni segnalazione/comunicazione/ordine o diffida da parte dell'Assicurato inerente al Contratto e che sia o possa essere pregiudizievole rispetto al buon esito delle obbligazioni garantite con la presente polizza;

iv) immediatamente, ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nella realizzazione dei lavori ed, in generale, possa arrecare pregiudizio al regolare adempimento, da parte del Contraente, delle obbligazioni garantite con la presente polizza fideiussoria;

v) tempestivamente, ogni operazione che possa determinare un mutamento della compagine sociale e ogni operazione che abbia ad oggetto la trasformazione o la cessione delle quote sociali, ottenendo in ogni caso il preventivo benessere della Società;

vi) entro 30 giorni dalla sua approvazione, una copia del suo bilancio d'esercizio e del bilancio d'esercizio dei coobbligati;

vii) entro 15 giorni dal suo pagamento, ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12 di ogni anno di durata della Contratto e fino allo svincolo della presente polizza

fideiussoria, copia della reversale di pagamento della somma prevista dall'art. 18 del Contratto.

In ogni caso, il Contraente riconosce alla Società il diritto di effettuare, con preavviso non inferiore a tre giorni, tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari e/o i sopralluoghi alla cava di cui al Contratto che la Società stessa riterrà opportuni ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli e/o a fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei sopralluoghi.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI
L'Agente Procuratore

I sottoscritti dichiarano che le clausole sotto indicate, con particolare riferimento a quella riguardante la deroga della competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni particolari riportate nella polizza fideiussoria e di approvare in modo specifico ed unitario - ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. - le Condizioni Particolari di cui agli Artt 1), 2) 3) e 4) e le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6 (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato); Art. 7 (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale); Art. 8 (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento); Art. 15 (Deroga alla competenza territoriale). Art. 16 (Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo); Art.17 (Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società)

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057
VAR _____

L'ASSICURATO

AGENZIA BOLOGNA GERENZA

CODICE

NUMERO DI POLIZZA

NUMERO DI
VARIAZIONE

SUB
AGENZIA

499

BOZZA

052

CONTRAENTE EMILIANA CONGLOMERATI SPA

CODICE FISCALE: 02503180354

PARTITA IVA: 02503180354

DOMICILIO VIA A.VOLTA 5 - 42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE			FRAZIONAMENTO PROROGA											
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	UNICO			ANNUALI											
SOSTITUISCE LE POLIZZE															IMPORTO CAUZIONE											
IN PARTE	PAGATO AL		COASSICURAZIONE			NS. DELEGA SI			NS. QUOTA 60,00			N. POLIZZA DELEGATARIA			1.507.051,62											
TOTALE PRIMA RATA EURO															50.000,00											
TOTALE PREMIO NETTO															35.555,55			8.888,89			5.555,56			IMPOSTA		
ACCESSORI															2.962,96			1.851,86			16.666,67					
DIRITTI															11.851,85			2.962,96			1.851,86			16.666,67		
TAC. RINNOVO SI			NUM. VARIAZIONE			COOBLIGATI SI			CODICE RISCHIOI 135			CONTROGARANZIE			RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE					
sì/no						sì/no									Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza								

LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (in seguito denominata Società), domiciliata in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in seguito alla richiesta presentata dalla Ditta Emiliana Conglomerati SpA (l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato Contraente), domiciliata in Via A. Volta n.5 - 42123 Reggio Emilia, (C.F. e P.Iva 02503180354), mediante la seguente polizza fideiussoria ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, costituisce, sino alla concorrenza di €1.507.051,62 (Euro unmilione cinquecentosettantacinquantuno/62), la cauzione, a garanzia dei ripristini e realizzazione del verde, che la Contraente è tenuta a prestare al Comune di Casagrande (la persona fisica o giuridica a favore della quale è prestata l'assicurazione, in seguito denominata Assicurato), domiciliata in Piazza dei Martiri 1 Casagrande (RE) in dipendenza della Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2" stipulata in data _____ (in seguito denominata semplicemente Contratto), che forma parte integrante della presente polizza fideiussoria ancorché alla stessa non materialmente allegata.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 5, mesi / _____, giorni / _____, e cioè dal gg/mm/2015 al gg/mm/2020, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1) in deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito all' inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
- Art.2) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il mancato pagamento dei supplementi di premio dovuto dal Contraente non può essere opposto all'Assicurato. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista.
- Art.3) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, fermo restando quanto espressamente previsto dall'art. 22 del Contratto (che qui si intende interamente e specificatamente richiamato), lo svincolo della presente polizza avverrà ai sensi dell'art. 21 del Contratto (anch'esso, qui interamente e specificatamente richiamato) e, pertanto, nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte dell'Assicurato difformità rispetto agli atti di progetto, l'Assicurato concederà al Contraente un termine di 120 giorni per la regolarizzazione ed, in tal caso, la Società provvederà a prolungare, per un periodo uguale a quello concesso, la durata della presente garanzia fideiussoria; trascorso il termine concesso, l'Assicurato potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti. Pertanto, in tale eventualità, e fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" dell'Assicurato non abbia autorizzato lo svincolo della presente fideiussione, la Società accetta incondizionatamente di versare all'Assicurato una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa alla Società con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Assicurato.
- Art.4) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, ai sensi di quanto espressamente previsto dalla lettera g) dell'art. 19 del Contratto, l'importo garantito con la presente polizza fideiussoria, previo espresso benestare scritto dell'Assicurato, potrà ridursi all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di P.A.E. vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale.

Polizza a due facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in Bologna il _____

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore) _____

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione - La presente polizza fideiussoria è prestata dalla Società a favore dell'Assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al Contratto.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al Contratto cui si riferisce la presente polizza fideiussoria.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio di perfezionamento non è pagato.

Art. 4 - Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del Contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il Contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5, e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, per i periodi e nella misura indicati nella tabella di «liquidazione del premio».

Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società: a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato; oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 - Mancato e ritardato pagamento dei supplementi di premio - Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro quindici giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi riconosce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 - Sostituzione della polizza con garanzia reale - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 - Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla polizza stessa.

Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società solo dopo l'escussione del debitore principale da parte dell'Assicurato.

In particolare, la Società provvederà al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) presentazione di una documentazione provante che le azioni esecutive esperite nei confronti del Contraente - in via mobiliare, sia immobiliare - non hanno consentito l'integrale recupero del credito dell'Assicurato;

ovvero

b) ammissione del credito dell'Assicurato nell'eventuale procedura fallimentare o in altra procedura concorsuale a carico del Contraente. L'Assicurato dovrà tenere informata la Società di tutti gli stadi delle procedure di cui trattasi e seguire le direttive che eventualmente gli venissero impartite dalla Società medesima.

L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l'Assicurato - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente, ai sensi di Contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 - Diritto di surrogazione - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza fideiussoria, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il Contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 - Successori ed aventi causa del Contraente - Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per se, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza, ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta dalla parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

Art. 16 - Liberazione dalla garanzia / Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la

Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Società stessa, mediante versamento presso Banca Reale, corrente in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, nr. 101, di somme o deposito di titoli di gradimento della Società e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) chiamata in-garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente con la Società, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione;

b) protesti a carico del Contraente, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;

c) liquidazione, trasformazione del Contraente o di un suo ramo, variazione della sua compagine societaria, senza la preventiva approvazione della Società;

d) peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente o dei suoi Coobbligati;

e) ritardo e/o sospensione nell'esecuzione dell'intervento/servizio quando il ritardo o la sospensione superino mesi 4;

f) violazioni degli obblighi previsti sul Contratto garantito;

g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancato pagamento degli oneri fiscali;

h) qualunque inadempimento, da parte del Contraente, degli obblighi di cui all'art. 17 che segue ovvero qualunque informazione che, desumibile dalla documentazione fornita dal Contraente ai sensi dell'art. 17 che segue, arrechi (o possa arrecare) pregiudizio alla Società in ordine al regolare svincolo della presente polizza fideiussoria;

i) ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;

l) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.

Le somme e/o i titoli depositati presso Banca Reale e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria ed in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Verificatisi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso ed, eventualmente ai suoi Coobbligati, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento all'Assicurato della somma garantita, senza che il Contraente e/o i suoi coobbligati possano sollevare eccezioni in merito.

Il presente articolo e quello che segue hanno valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto alla Società all'Assicurato.

Art. 17 - Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società - Il Contraente è tenuto ad inviare e/o comunicare alla Società:

i) entro e non oltre 60 giorni dal perfezionamento della presente polizza fideiussoria, copia del Progetto di Coltivazione (completo dei suoi allegati) e Sistemazione ambientale approvato, espressamente richiamato all'art. 8 del Contratto (che qui si intende integralmente richiamato);
ii) entro il 30 dicembre di ogni anno di durata del Contratto, e fino allo svincolo della presente polizza fideiussoria, la copia della Relazione annuale (completa dei suoi allegati) espressamente richiamata all'art. 28 del Contratto (che qui si intende interamente richiamato) ed inviata all'Assicurato entro il 30 novembre;

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni - D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n.46

ASSICURAZIONE CAUZIONI

iii) entro 15 giorni dal suo ricevimento, copia di ogni segnalazione/comunicazione/ordine o diffida da parte dell'Assicurato inerente al Contratto e che sia o possa essere pregiudizievole rispetto al buon esito delle obbligazioni garantite con la presente polizza;

iv) immediatamente, ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nella realizzazione dei lavori ed, in generale, possa arrecare pregiudizio al regolare adempimento, da parte del Contraente, delle obbligazioni garantite con la presente polizza fideiussoria;

v) tempestivamente, ogni operazione che possa determinare un mutamento della compagine sociale e ogni operazione che abbia ad oggetto la trasformazione o la cessione delle quote sociali, ottenendo in ogni caso il preventivo benessere della Società;

vi) entro 30 giorni dalla sua approvazione, una copia del suo bilancio d'esercizio e del bilancio d'esercizio dei coobbligati;

vii) entro 15 giorni dal suo pagamento, ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12 di ogni anno di durata della Contratto e fino allo svincolo della presente polizza

fideiussoria, copia della reversale di pagamento della somma prevista dall'art. 18 del Contratto.

In ogni caso, il Contraente riconosce alla Società il diritto di effettuare, con preavviso non inferiore a tre giorni, tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari e/o i sopralluoghi alla cava di cui al Contratto che la Società stessa riterrà opportuni ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli e/o a fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei sopralluoghi.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI
L'Agente Procuratore

I sottoscritti dichiarano che le clausole sotto indicate, con particolare riferimento a quella riguardante la deroga della competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni particolari riportate nella polizza fideiussoria e di approvare in modo specifico ed unitario - ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. - le Condizioni Particolari di cui agli Artt 1), 2) 3) e 4) e le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6 (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato); Art. 7 (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale); Art. 8 (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento); Art. 15 (Deroga alla competenza territoriale). Art. 16 (Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo); Art.17 (Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società)

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di
aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057
VAR _____

L'ASSICURATO

